

Rapporto di minoranza 1

numero	data	Dipartimento
6987 R2	9 dicembre 2014	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 23 settembre 2014 concernente il Preventivo 2015

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	2
3.	LE PROPOSTE PER IL PREVENTIVO 2015.....	3
3.1	Adeguamento del compenso per le famiglie affidatarie ai costi riconosciuti	4
3.2	Misura AFI/API: periodo di carenza da 3 a 6 anni: stralcio del decreto che modifica la Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008	4
3.3	Aumento delle tasse di giustizia.....	5
4.	MISURE ACCOLTE POSITIVAMENTE DALLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE	5
4.1	Modifica LCAMal: adeguamento modello Ripam	5
4.2	Fondo cantonale per la formazione professionale.....	5
4.3	Tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico.....	6
5.	AGGIORNAMENTO DEI DATI FINANZIARI.....	7
6.	CONCLUSIONI.....	9



1. PREMESSA

Nel messaggio n. 6987 del 23 settembre 2014 concernente il Preventivo 2015 il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio l'accoglimento di un disavanzo per il prossimo anno di 112.2 milioni di franchi. Nel documento il Governo rileva che, con questo risultato, si raggiunge un autofinanziamento positivo di 91.3 milioni di franchi, pari a un grado di autofinanziamento del 43.3%. Considerato un onere netto per investimenti pari a 210.6 milioni di franchi, il risultato complessivo ammonterà nel 2015 a -119.3 milioni di franchi. Importo che porterà a un incremento del debito pubblico.

Secondo il messaggio i fattori principali che non permettono di prevedere il raggiungimento dell'equilibrio dei conti nel 2015 sono da ricondursi all'evoluzione economica non favorevole e alle difficoltà del settore bancario e finanziario, che non permettono nemmeno di restare sui livelli del passato. Il contesto è dunque molto più incerto e fluido sul fronte delle entrate rispetto ai decenni precedenti (compreso il mancato riversamento da utili della Banca nazionale svizzera, che però alla luce del forte risultato positivo del terzo trimestre lascia ben sperare per quest'anno, ma lo sapremo solo nelle prossime settimane), mentre certe sono le imponenti nuove spese, quali il finanziamento cantonale delle strutture ospedaliere private e la libera scelta per il paziente del luogo di cura in Svizzera, intervenute nel 2012, e che rappresentano circa 100 milioni di maggiore spesa.

Il disavanzo d'esercizio preventivato è inferiore al vincolo finanziario approvato dai cittadini ticinesi il 18 maggio 2014. Il Preventivo 2015 costituisce infatti il primo documento previsionale soggetto al nuovo meccanismo di disciplina finanziaria previsto dall'art. 34^{ter} della Costituzione cantonale e precisato dagli articoli 5 cpv. 3 e 31a – 31f della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato. Ricordiamo che il freno ai disavanzi impedisce al Governo di presentare e al Parlamento di approvare un preventivo il cui disavanzo superi il 4% dei ricavi, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Preventivo 2015, ultimo di questa legislatura, prosegue nel solco dei precedenti messaggi presentati dal Governo sui conti cantonali e conferma la difficile situazione finanziaria del nostro Cantone dovuta sia a cause interne sia a cause esterne.

Come abbiamo avuto già modo di ribadire, le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato sulla difficile situazione economica, oltre ad avere un impatto sui conti dello Stato, portano anche a delle conseguenze importanti sulla situazione finanziaria delle cittadine e dei cittadini.

Per queste ragioni nell'affrontare la discussione sul Preventivo 2015 dobbiamo ancora una volta ricordare che, in questo contesto, lo Stato è da un lato chiamato a sostenere le fasce di cittadini più toccate e indebolite dalla crisi economica, dall'altro deve mantenere un solido ruolo nella promozione di politiche e investimenti importanti per il presente e il futuro del nostro Cantone.

In questo senso durante la legislatura sono mancate politiche incisive in grado di affrontare efficacemente il difficile periodo economico e la crisi che stiamo vivendo. Sono recentemente giunti a conclusione i lavori per la valutazione delle misure cantonali per il rilancio dell'occupazione e la revisione parziale della L-riLoc e la consultazione riguardante la nuova Legge per l'innovazione economica (nLInn) e la costituzione dell'Agenzia per il marketing territoriale del Cantone Ticino.

Due tasselli importanti della politica economica del Cantone per rispondere almeno in parte alla difficile situazione:

- La valutazione delle misure principali contenute nella L-rilocc, richiesta anche da un atto parlamentare presentato nel giugno 2012, dovrebbe permetterci di comprendere se i posti di lavoro che beneficiano delle misure per il rilancio dell'occupazione sono stabili e duraturi e in modo particolare se gli incentivi favoriscono la creazione o meno di nuovi impieghi. Il messaggio dovrebbe essere discusso dal Parlamento nei prossimi mesi.

Alla luce dell'attuale congiuntura economica è fondamentale conoscere l'efficacia dell'insieme degli strumenti della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione, al fine, se del caso, di perfezionarli, sia nei contenuti sia nei meccanismi di applicazione.

Considerata l'importanza del tema si ritiene che il risparmio previsto dal Consiglio di Stato nel Preventivo 2015 in seguito alla revisione della L-rilocc pari a un importo di 470'000 franchi deve essere reinvestito nell'attuazione di nuove misure a favore dell'occupazione che saranno indicate dalla Sottocommissione "Disoccupazione" della Commissione della gestione e delle finanze.

- La conclusione della consultazione riguardante la nuova Legge per l'innovazione economica (nLInn) dovrebbe permettere al Consiglio di Stato di presentare a breve il relativo messaggio. È importante, a maggior ragione vista la situazione del nostro Cantone, che lo Stato si doti di strumenti adeguati ed efficaci per l'innovazione economica, e a sostegno di quelle realtà imprenditoriali e produttive in grado di creare valore aggiunto e che possano portare un reale beneficio alla nostra regione e alla sua popolazione. È positivo il fatto che nel documento e nella proposta di Legge (art. 2) si faccia finalmente espressamente riferimento al concetto di "sviluppo sostenibile", all'uso ponderato delle risorse di questo Cantone, in primis il suolo e alla "responsabilità sociale delle imprese". In effetti questi elementi dovranno rappresentare una "condicio sine qua non" al fine di poter beneficiare delle agevolazioni nLInn e dovrebbero permetterci di evitare di sprecare denaro pubblico in operazioni senza prospettiva, cullandosi nel contempo nell'illusione di aver agito per il meglio.

Sappiamo bene che mettere a punto misure efficaci nella direzione del rilancio dell'occupazione e nell'innovazione economica non è facile e che in questo ambito è necessario essere particolarmente rigorosi nella scelta dei provvedimenti. È però un dovere prioritario della politica agire celermente in questi campi onde evitare un ulteriore peggioramento della situazione, soprattutto per le persone meno abbienti. Nonostante alcuni tiepidi segnali, dobbiamo purtroppo constatare che nel Preventivo 2015 vi sono alcune misure problematiche dal punto di vista sociale, in modo particolare nell'aiuto alle famiglie, e che vanno nella direzione opposta a quanto da noi auspicato e su cui torneremo in seguito.

3. LE PROPOSTE PER IL PREVENTIVO 2015

Nel messaggio n. 6987 del 23 settembre 2014 concernente il Preventivo 2015 il Consiglio di Stato indica un disavanzo per il prossimo anno di 112.2 milioni di franchi. Rileva altresì che, con questo risultato, si raggiunge un autofinanziamento positivo di 91.3 milioni di franchi, pari a un grado del 43.3%. Considerato un onere netto per investimenti pari a 210.6 milioni di franchi, il risultato complessivo ammonterà nel 2015 a -119.3 milioni di franchi.

Misure considerate problematiche dalla minoranza della Commissione della gestione e delle finanze

I sottoscritti commissari considerano alcune misure del Preventivo 2015 problematiche e controproducenti.

3.1 Adeguamento del compenso per le famiglie affidatarie ai costi riconosciuti

Il messaggio governativo prevede la riduzione del compenso riconosciuto alle famiglie affidatarie.

Le famiglie affidatarie si prendono cura nel proprio nucleo familiare, per un certo periodo, di un bambino con genitori in difficoltà (gravi motivi fisici o psicologici, problemi legati all'alcol, alle droghe, a gravi malattie, a separazioni problematiche o per il decesso di uno o entrambi i genitori). Queste famiglie accolgono quindi un minore temporaneamente nella propria famiglia, a seguito delle difficoltà incontrate dai suoi genitori e l'affido può avere una durata breve o di medio-lungo termine, a dipendenza delle necessità del minore¹.

Si tratta quindi di famiglie che si mettono a disposizione con generosità per accogliere temporaneamente, a volte in tutta urgenza, minorenni che vivono (subiscono) condizioni di grande disagio familiare. Il loro sforzo è importante, richiede impegno, sacrificio e grande responsabilità, senza dimenticare che le famiglie affidatarie, per divenire tali, devono seguire una procedura molto lunga e complessa.

In questo senso la decisione del Consiglio di Stato di ridurre quanto riconosciuto alle famiglie affidatarie è incomprensibile e inaccettabile. Visto il generoso e impegnativo ruolo svolto dalle famiglie affidatarie rappresenta anche un segnale sbagliato nei loro confronti. Famiglie che ricordiamo si mettono a disposizione di minori che vivono in situazioni di disagio e che offrono un prezioso supporto allo Stato e ai suoi servizi nell'ambito di un delicato settore come quello della protezione dell'infanzia.

Su richiesta della commissione della gestione e delle finanze il Governo ha rivisto parzialmente la sua posizione e ha trovato un accordo con l'Associazione ticinese delle famiglie affidatarie (ATFA). Vista l'accettazione da parte dei diretti interessati dell'accordo, non ci si oppone in questa sede a una rimodulazione della proposta.

3.2 Misura AFI/API: periodo di carenza da 3 a 6 anni: stralcio del decreto che modifica la Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008

Con questa misura si vuole portare il periodo di carenza dagli attuali 3 anni di domicilio in Ticino a 6 anni, allo scopo di contenere l'evoluzione della spesa nel comparto degli assegni familiari di complemento (AFI e API).

Considerato il modello di finanziamento degli API e AFI, nelle modalità di cui agli articoli 73-74 Laf, il risparmio netto per il Cantone ammonta a 750 mila franchi.

Si rammenta qui che il Gran Consiglio ha introdotto gli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API) in un'ottica di sostegno alle famiglie in difficoltà affinché non siano costrette a fare ricorso all'assistenza. Aumentando da tre a sei anni il periodo di carenza, viene meno questo principio alla base degli assegni AFI e API, senza dimenticare che le famiglie interessate – spesso composte di genitori che, pur lavorando, non guadagnano a sufficienza per arrivare alla fine del mese (working poor) – si vedrebbero costrette a richiedere l'assistenza (la misura comporterà un probabile trasferimento di costi sulle

¹<http://atfa.info/>.

prestazioni assistenziali valutato a 0.85 milioni di franchi circa), con un conseguente trasferimento di oneri a carico dei Comuni, già messi sotto pressione a seguito dell'aumento dei casi di assistenza.

Si propone quindi lo stralcio del decreto che modifica la Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008

3.3 Aumento delle tasse di giustizia

Nel messaggio sul Preventivo 2015 vi sono diverse proposte inerenti a un aumento delle tasse di giustizia anche se non vi sono particolari approfondimenti e dati concreti sulla questione. In merito a questo tema si deve anche ricordare che uno dei principali postulati del nuovo Codice di procedura civile (in vigore dal 2011) era quello di facilitare l'accesso alla giustizia civile "anche grazie ad un contenimento delle relative spese processuali".

Si deve prestare particolare attenzione a garantire l'accesso alla giustizia a tutti i cittadini ed evitare che a causa di tasse troppo elevate le persone meno abbienti siano "escluse" e non abbiano la possibilità di far valere i propri diritti. Per questa ragione si raccomanda di monitorare con attenzione l'applicazione di queste misure e sottoporre una valutazione al Gran Consiglio.

4. MISURE ACCOLTE POSITIVAMENTE DALLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE

4.1 Modifica LCAMal: adeguamento modello Ripam

Si rinvia al rapporto di maggioranza della commissione della gestione e delle finanze sul messaggio n. 6982 del 10.09.2014 relativo all'adeguamento dell'attuale modello di calcolo della riduzione dei premi già accolta dal Parlamento. Questa misura strutturale comporta una minore spesa per il Cantone valutabile in 19.3 milioni di franchi a partire dal 2015.

4.2 Fondo cantonale per la formazione professionale

Per quanto riguarda i contributi cantonali per attività a favore di aziende formatrici, il Governo ripropone sostanzialmente la misura di risanamento del Preventivo 2014 tendente al prelievo di 1.6 milioni di franchi dalla riserva del Fondo cantonale per la formazione professionale (FCFP) che al 31 dicembre 2013 ammontava a 8.94 milioni.

Con la creazione del FCFP, implementato dal 1° gennaio 2010, sono stati introdotti due elementi fondamentali:

- da una parte, il principio della solidarietà tra le aziende (art. 1 Regolamento FCFP), nella misura in cui anche quelle non formatrici partecipano al finanziamento principalmente dei corsi di formazione interaziendali per gli apprendisti, ma anche degli esami di fine tirocinio e delle spese di trasporto scuola-casa-azienda; al momento il contributo versato dai datori di lavoro al FCFP è pari allo 0.9‰ della massa salariale AVS.
- dall'altra, il FCFP è tenuto a coprire obbligatoriamente i costi residui, cioè i costi totali dedotti i contributi della Confederazione e del Cantone; prima questi costi residui erano assunti, per il tramite delle organizzazioni professionali, esclusivamente dalle aziende formatrici.

Ricordiamo che il FCFP è nato grazie all'iniziativa popolare "Per un fondo per la formazione ed il perfezionamento professionale" e aveva quale obiettivo primordiale quello di fornire maggiori mezzi a chi si occupava di formazione professionale, facendo in modo che anche le aziende non formatrici contribuissero a finanziare la formazione professionale. Riguardo alla proposta di aumentare l'aliquota dallo 0.9‰ all'1.1‰, sottolineiamo unicamente che essa comporterebbe un onere supplementare a carico dei datori di lavoro veramente irrisorio – su uno stipendio mensile di 4'000 franchi, tale incremento equivarrebbe a 80 centesimi al mese –, a maggior ragione considerando che andrebbe a toccare soprattutto quelle aziende che non si impegnano a formare apprendisti.

Vista l'importanza che riveste una buona formazione professionale a maggior ragione nella difficile situazione economica che il nostro Cantone vive, si condivide e si appoggia la proposta governativa.

4.3 Tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico

Come evidenziato dal messaggio governativo, in questi ultimi anni il traffico veicolare è giunto a saturazione sui principali assi stradali del Mendrisiotto e del Luganese, situazione cui solo un importante (e già in fase d'attuazione) ulteriore sviluppo del trasporto pubblico potrà fungere da ragionevole alternativa. Ritenuta poi la perdurante difficile situazione delle finanze cantonali, la cui evoluzione è tendenzialmente deficitaria e che già prevede per i prossimi anni degli importanti aumenti di spesa in favore del trasporto pubblico, si è dell'opinione che vi sia urgenza di precisare a livello legislativo la nozione di generatore di importanti correnti di traffico e che soprattutto sia giunto il momento, a quasi 20 anni dall'entrata in vigore della Legge sui trasporti pubblici (LTP), di rendere operativa la base legale adottata dal Gran Consiglio emanando un Regolamento alla Legge sui trasporti pubblici che contempli una tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico vincolata alle esigenze del trasporto pubblico, per coprirne sino al 50% del deficit d'esercizio. Un primo ordine di motivazioni a favore di questo provvedimento va dunque ricercato nella drammatica evoluzione del traffico veicolare in Ticino dall'entrata in vigore della LTP ad oggi, potendosi stimare in circa 80'000 l'aumento negli ultimi 15 anni delle vetture circolanti in Ticino.

Un secondo ordine di argomentazioni è di natura più strettamente finanziaria. Il costante aumento dell'offerta di trasporto pubblico ha fatto lievitare negli anni in modo sensibile i costi a carico dell'ente pubblico per l'adempimento di questo importante compito e nuovi consistenti aumenti appaiono ineluttabili a breve e medio termine in conseguenza del previsto ulteriore incremento dell'offerta di trasporto pubblico dovuto alla prossima messa in esercizio di importanti opere infrastrutturali e collegamenti come – per citare solo i principali – le gallerie di base del Gottardo e soprattutto del Monte Ceneri, la ferrovia Mendrisio-Varese, il trasporto su gomma nel Bellinzonese e nel Mendrisiotto e la rete Tram del Luganese.

Come espressamente chiarito dal Direttore del Dipartimento del territorio durante l'audizione con la Commissione della gestione e delle finanze, l'importo che deriverebbe dall'introduzione della tassa di collegamento, stimato in 12 milioni di franchi, servirà per rispondere ai costi del trasporto pubblico – attualmente vicini ai 60 milioni di franchi all'anno –, e che sono destinati a crescere sensibilmente nei prossimi anni visto che come richiesto da tutti l'offerta di trasporto pubblico aumenterà in maniera consistente.

La tassa di collegamento rappresenta inoltre una misura importante di gestione della mobilità: l'obiettivo di questo provvedimento, insieme all'aumento dell'offerta di trasporto pubblico e alla promozione della mobilità aziendale, è anche quello di disincentivare l'uso del posteggio sul luogo di lavoro e, parallelamente, di favorire una mobilità diversa quanto agli spostamenti individuali relativi al tragitto casa-lavoro, ciò che potrebbe produrre a medio e lungo termine un effetto benefico a livello di traffico ed ambiente.

Come ricordato dal Governo va anche debitamente sottolineato che le presenti modifiche normative non istituiscono alcun obbligo per i generatori di importanti correnti di traffico di rendere oneroso l'utilizzo dei posteggi di loro pertinenza. Con riferimento al caso di maggiore rilevanza pratica, non sarà perciò introdotto alcun obbligo per i grandi centri commerciali di fare pagare il parcheggio a clienti e visitatori, essendo data loro la facoltà di assumere a proprio carico l'onere finanziario della tassa, senza riversarlo sulla propria utenza.

Di conseguenza, con l'adozione della tassa di collegamento, non si vanno a penalizzare né le attività del grande commercio né quelle delle aziende.

Per la definizione dell'ammontare della tassa di collegamento, il Consiglio di Stato propone di inserire nel testo di legge una forchetta compresa tra 1 franco e 2.50 franchi per posteggio e per giorno di apertura dei generatori di importanti correnti di traffico e la possibilità per i Comuni di introdurre un supplemento sino a 0.50 franchi al giorno.

Il Regolamento disciplinerà i dettagli e i casi di esenzione. S'intende applicare inizialmente una tassa di collegamento di circa 1.50 franchi.

La minoranza della Commissione della gestione e delle finanze ritiene che di fronte alla situazione del traffico in Ticino in continuo aumento con evidenti conseguenze sull'ambiente e sulla salute (vedi polveri fini) occorra agire con urgenza. Come risaputo nelle strategie di tutela dell'ambiente, la mobilità riveste un ruolo centrale: mobilità significa traffico, traffico significa inquinamento, inquinamento significa degrado della qualità della vita. Nonostante la promozione di programmi volontari di mobilità aziendale e varie attività di sensibilizzazione fino ad oggi la situazione su questo fronte non è cambiata.

La necessità quindi di misure per ridurre il traffico da un lato e potenziare il trasporto pubblico dall'altro portano la minoranza della commissione della gestione e delle finanze a sostenere la proposta governativa di una tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico.

5. AGGIORNAMENTO DEI DATI FINANZIARI

Nel messaggio n. 6987 del 23 settembre 2014 concernente il Preventivo 2015 il Consiglio di Stato indica come detto un disavanzo per il prossimo anno di 112.2 milioni di franchi.

Il Preventivo 2015 già contempla l'aumento delle quote perequative rispetto al 2014, in particolare il fatto che il Cantone Ticino torna nuovamente a beneficiare della perequazione finanziaria federale.

Non è invece contemplata nel Preventivo 2015 la forte crescita delle richieste di prestazioni assistenziali. Nella risoluzione governativa n. 5329 (26 novembre 2014) il Consiglio di Stato ha risposto in merito a questo tema come segue: «[...] *Le ultime verifiche prevedono un aumento stimato del 3% rispetto al dato di preconsuntivo 2014 (89.050, +3% = 91 '725 mio CHF), vale dire a un +4.525 mio CHF rispetto al dato di preventivo 2015 di 87.200 mio CHF*».

Si tratta quindi di un dato che deve essere tenuto presente nel Preventivo 2015; un altro dato importante da tenere presente è il quasi certo differimento dell'entrata in vigore della Pianificazione ospedaliera. Secondo una stima effettuata dal Consiglio di Stato (risoluzione governativa n. 4732 del 15 ottobre 2014), per ogni mese di ritardo quanto alla sua entrata in vigore la spesa supplementare a carico del Cantone ammonta a 800'000 franchi.

Da ricordare che il meccanismo del moltiplicatore cantonale d'imposta scatterebbe se il Preventivo 2015 dovesse raggiungere un disavanzo di 125 milioni di franchi.

Il Preventivo 2015 emendato del presente rapporto – tenuto conto anche della maggiore uscita per i costi dell'assistenza e delle spese legate al differimento dell'entrata in vigore della pianificazione ospedaliera – raggiunge un disavanzo di 121.59 milioni di franchi.

Aggiornamento del disavanzo d'esercizio	R di minoranza 1 (gruppi Lega, PS e Verdi)
<i>Disavanzo (secondo il M6987)</i>	112.18 mio
<i>Stralcio misura AFI/API:</i>	+ 0.75 mio
<i>Revisione parziale L-rilocc (M6954)</i>	+ 0.47 mio
<i>Pianificazione ospedaliera cantonale</i>	+ 4.80 mio
<i>Assistenza sociale netto² (4.525 – 1.140)</i>	+ 3.385 mio
<i>Totale disavanzo Preventivo 2015³</i>	121.59 mio

Anche la minoranza della Commissione della gestione e delle finanze potrebbe ovviamente ricorrere allo scioglimento di fondi e ad altre misure di "maquillage contabile" per diminuire il disavanzo, ma per trasparenza e per evitare di cullarsi nella falsa speranza di avere così diminuito il disavanzo dello Stato (salvo poi ritrovarselo a Consuntivo) preferisce esporre i dati così come realmente sono e si presentano.

Il presente rapporto non prevede al momento attuale una ripresa del versamento di utili della Banca nazionale svizzera a favore del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato, in risposta alla Commissione della gestione e delle finanze, ha affermato che «non è possibile prevedere con sufficiente certezza una ripresa del versamento di utili della BNS a favore di Confederazione e Cantoni».

Ciò detto, nell'ipotesi di una ripresa del versamento, la Convenzione attuale tra BNS e Dipartimento federale delle finanze prevede la distribuzione di 1 miliardo di franchi, di cui circa 28.4 mio andrebbero a favore del nostro Cantone».

La decisione della Banca nazionale svizzera dovrebbe essere conosciuta nel mese di gennaio del 2015 dopo la chiusura dell'esercizio 2014; solo a quel momento potremo sapere se il Cantone Ticino potrà contare su questa importante entrata. In tal caso il disavanzo scenderebbe sotto i 100 milioni.

² L'aumento previsto delle prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio di +4.525 milioni di franchi, viene parzialmente compensato da un aumento dei contributi comunali (quota parte a carico dei Comuni pari al 25%) per assistenza di 1.14 milioni di franchi.

³ Non viene esposto, poiché finanziariamente neutro, l'impatto contabile delle modifiche relative alla misura "adeguamento compenso famiglie affidatarie".

6. CONCLUSIONI

I sottoscritti commissari chiedono l'accoglimento nella forma emendata qui presentata del Preventivo 2015.

Per la minoranza 1 della Commissione gestione e finanze:

Pelin Kandemir Bordoli e Daniele Caverzasio, correlatori

Badasci - Bignasca A. - Garobbio -

Guerra - Lurati S. - Savoia

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il preventivo 2015

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze,

Articolo 1

I ricavi e le spese per l'esercizio 2015 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto economico (in milioni di franchi)

Totale spese	3'580'224'310	
Totale ricavi	3'458'637'620	
Risultato d'esercizio		-121'586'690

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti	336'153'000	
Entrate per investimenti	125'533'950	
Investimenti netti		210'619'050

Conto di chiusura

Investimenti netti		210'619'050
Autofinanziamento		81'896'300
Risultato totale		-128'722'750

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG) è così modificata:

Art. 7 cpv. 1

¹La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro i limiti seguenti:

Valore litigioso in franchi	Tassa di giustizia in franchi
fino a 30'000	500 - 4'000
30'000 - 50'000	2'500 - 5'000
50'000 - 100'000	3'000 - 8'000
100'000 - 200'000	5'000 - 12'000
200'000 - 500'000	8'000 - 20'000
500'000 - 1'000'000	15'000 - 40'000
1'000'000 - 2'000'000	25'000 - 60'000
2'000'000 - 5'000'000	35'000 - 80'000
5'000'000 - 10'000'000	55'000 - 100'000
oltre 10'000'000	75'000 a 1% del valore

Art. 8 cpv. 1

¹La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è uguale a quella nella procedura ordinaria.

Art. 10

La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Art. 13

La tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella delle decisioni del pretore nella procedura originaria.

Art. 22 cpv. 5 (nuovo)

⁵In caso di stralcio e irricevibilità la tassa di giustizia è fissata in proporzione agli atti compiuti e può essere inferiore al limite minimo previsto dalla presente tariffa.

Art. 31 cpv. 2 (nuovo)

**Prestazioni delle
autorità di
perseguimento
penale**

²Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare:

- a) gli esborsi effettuati a fronte di prestazioni richieste a enti pubblici o privati ai fini dell'inchiesta, quando non rientrano nell'attività normale degli organi inquirenti;
- b) le prestazioni effettuate da propri servizi specialistici finanziari o scientifici in relazione al procedimento;
- c) le prestazioni che hanno comportato un impegno o una portata superiori alla media.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

**sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è così modificata:

Art. 1 cpv. 1 lett. h) e p) e cpv. 2 (nuovo)

- h) fr. 105.-- per i rimorchi con peso totale \leq 750 kg;
fr. 150.-- per i rimorchi con peso totale $>$ 750 kg e \leq 3500 kg;
fr. 200.-- per i rimorchi con peso totale $>$ 3500 kg e \leq 10000 kg;
fr. 300.-- per i rimorchi con peso totale $>$ 10000 kg;
- p) fr. 65.-- per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro);

²I rimorchi agricoli sono esonerati dall'imposta di circolazione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 è modificata come segue:

TITOLO

Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF)

Art. 15

¹La costituzione di una PPP è soggetta a una tassa di fr. 100.- per ogni foglio di PPP intavolato, ritenuta una tassa minima di fr. 500.-.

²La modifica di un foglio di PPP è soggetta a una tassa di fr. 30.-.

Art. 20 (nuova frase)

La tassa è di fr. 30.- in caso di:

[...]

- iscrizione o modifica di iscrizione del creditore di un diritto di pegno a registro dei creditori (non viene riscossa un'ulteriore tassa per la radiazione dell'iscrizione).

Art. 26a

Il trasporto di pegni immobiliari conseguente alla costituzione di PPP come pure al frazionamento di un fondo, è soggetto ad una tassa da fr. 100.- a fr. 1'000.-.

Art. 29

**Riunione o
divisione di
fondi**

¹La tassa per la riunione e la divisione di fondi, compresi i fogli di PPP, se l'operazione non è connessa con un'altra operazione sottoposta a tassa, è di fr. 150.-.

²Nel caso di divisione è dovuta anche una tassa aggiuntiva di fr. 100.- per ogni nuovo fondo intavolato.

Capitolo IVa - Spese (nuovo)

Art. 35a (nuovo)

**Costi di
cancelleria**

¹I costi di cancelleria connessi con le operazioni richieste devono essere rimborsati dal debitore del pagamento della tassa.

²L'Ufficio del registro fondiario è incaricato della riscossione di questi costi.

³L'autorità di vigilanza può emanare un regolamento sui costi di cancelleria.

⁴Per il resto si applicano per analogia le disposizioni precedenti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze;
- richiamati gli articoli 106, 106a, 106b e 106c LAMal,

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata:

Sezione VI (nuovo) - Restituzione da parte degli assicuratori malattie negli anni 2015, 2016 e 2017 per premi pagati in eccesso

Art. 43b (nuovo)

**A. Richiedenti la
riduzione dei
premi
(art. 106-106c
LAMal)**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, dal premio medio di riferimento è dedotto l'importo di fr. 90.

Art. 43c (nuovo)

**B. Assicurati
beneficiari di
prestazioni
complementari
AVS/AI**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 dalla riduzione dei premi per gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è dedotto l'importo di fr. 90.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Disegno di

LEGGE

sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) è così modificata:

Art. 36a cpv. 1

¹Il Fondo cantonale generale è alimentato dalle aziende mediante un contributo calcolato in ragione di un'aliquota sui salari soggetti all'imposizione AVS, variante da un minimo di 1.1 per mille a un massimo di 2.9 per mille.

II. - Norma transitoria della modifica del xxx

Il fondo cantonale per la formazione professionale versa per l'anno 2015 un contributo straordinario al Cantone Ticino pari a 1'600'000.- franchi.

III.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

La norma transitoria entra in vigore il 1° gennaio 2015 e l'art. 36a cpv. 1 il 1° gennaio 2016.

Disegno di

LEGGE

sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

I.

La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 1 lett. a)

- a) Tutti i comuni del Cantone partecipano fino ad un massimo del 25% alla quota netta a carico del Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato sulla base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale. Il provento della tassa di collegamento non si computa nel calcolo della quota a carico dei Comuni.

Art. 35

Principio

Chi genera importanti correnti di traffico è tenuto a contribuire al finanziamento dell'offerta di trasporto pubblico tramite il versamento di una tassa di collegamento.

Art. 35a

Soggetti

¹Sono soggetti alla tassa i proprietari di fondi o di un insieme di fondi che costituiscono un'unità funzionale, sui quali:

- a) sono situati grandi generatori di traffico ai sensi dell'art. 72 Lst,
- b) è esercitata un'attività commerciale, industriale, artigianale oppure amministrativa o di prestazione di servizi con posteggi per almeno cinquanta autoveicoli,
- c) vi sono posteggi per almeno cinquanta autoveicoli non destinati principalmente al servizio di abitazioni.

²La Confederazione, il Cantone e i Comuni, di principio, non soggiacciono alla tassa.

Art. 35b

Ammontare della tassa

¹La tassa è prelevata dal Cantone in funzione del numero di posteggi e dell'attività a cui servono principalmente, ritenuti un minimo di fr. 1.- ed un massimo di fr. 2.50 al giorno per singolo stallo.

²Il Comune di situazione dei fondi interessati può prelevare una tassa aggiuntiva massima di fr. 0.50 al giorno per singolo stallo.

Art. 35c

Procedura

¹I soggetti di cui all'art. 35a sono tenuti a dichiarare al Consiglio di Stato i dati necessari per il calcolo della tassa e di notificare i relativi cambiamenti.

²Il Consiglio di Stato disciplina nel regolamento la procedura d'assoggettamento, le esenzioni, le modalità di calcolo e quelle di esazione della tassa.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso entro trenta giorni al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non sospende l'esigibilità della tassa.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Disegno di

LEGGE

**concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR) è così modificata:

Art. 14 lett. f) e g) (nuove)

- f) costituisce le riserve necessarie per la manutenzione, per il rinnovo degli impianti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli.
- g) l'utile rimanente dell'azienda, risultante dopo l'applicazione della precedente lettera f), è devoluto allo Stato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 dicembre 2014 n. 6987 R2 della minoranza 1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 121 cpv. 4

Obbligo del debitore della prestazione imponibile

⁴Il debitore della prestazione imponibile riceve, nel caso di utilizzo dell'applicativo Ifonte, una provvigione di riscossione del 2 per cento sulle imposte trattenute e riversate e dell'1 per cento negli altri casi. La provvigione è direttamente dedotta dall'importo del riversamento e può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio di cui al capoverso 1 lettera c).

CAPITOLO IIIa - Attestazioni fiscali e copie di documenti

Articolo 191a

Tasse

Per ogni attestazione fiscale o per ogni copia di documento è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato a dipendenza dell'aggravio amministrativo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.